

COMUNE DI RIVA DI SOLTO

PROVINCIA DI BERGAMO

Cap 24060 - Via Papa Giovanni XXIII, 22

Tel. 035/985100 – Fax. 035/980763

Consiglio Comunale N.1 del 17.03.2017

N. 3 del Registro Delibere

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Imposta unica comunale (I.U.C.) – Conferma aliquote e detrazioni per l'applicazione della componente “Imposta Municipale propria” (I.M.U.) – Anno 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno 17 del mese di Marzo alle ore 20,30, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri il 10.03.2017, si è riunito il Consiglio Comunale,

Seduta ordinaria,

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

Sì	CARRARA Nadia	No	LAZZARI Lorenzo
Sì	ZENTI Andrea	No	BONOMELLI Luca
Sì	NEGRINELLI Daniela	Sì	NEZOSI Silvia
Sì	PEDERSOLI Diego		
Sì	ZENTI Valentina		
Sì	STRAUCH Daniela		
Sì	BONOMINI Giovanni Luca		
Sì	ZENTI Federica		

Totale Presenti n. 9

Totale Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Fazio Maria Giuseppa il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig. ra Carrara Nadia, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto .

II SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell'oggetto previsto al punto n. 3 dell'ordine del giorno: "IMPOSTA UNICA COMUNALE – (I.U.C.) – CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2017" e relaziona ai Signori Consiglieri come segue: "Informo i Signori Consiglieri che il Consiglio Comunale è chiamato stasera ad approvare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione della componente IMU anno 2017. Tale deliberazione costituisce parte integrante della manovra di bilancio per il medesimo anno. Per il 2017, la Legge di stabilità ha confermato la sospensione dell'efficacia di eventuali aumenti dell'aliquota IMU rispetto ai livelli di aliquote applicabili per l'anno 2015. Independentemente dalle disposizioni governative, l'Amministrazione comunale ha deciso di NON AUMENTARE le aliquote.

Si propone al Consiglio la conferma delle aliquote deliberate nell'anno 2015:

aliquota di base : 0,95 per cento

aliquota abitazione principale (Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze): 0,55 per cento

detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze è pari a € 200,00;

DOPODICHE'

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco-Presidente così come sopra riportata;

VISTA la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale – I.U.C. – dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

VISTO, altresì, il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con la Legge 2 maggio 2014, n. 68 che aggiorna e modifica la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014);

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla Legge 24.12.2012 n. 228, dal D.L. n. 35 dell'8.04.2013 convertito con modificazioni dalla Legge 6.6.2013 n. 64, dal D.L. n. 54 del 21.05.2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18.06.2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 31.08.2013 convertito con modificazioni dalla Legge 28.10.2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 30.11.2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29.01.2014 n. 5;

CONSIDERATO la delibera n. 20 del 21.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, in vigore dal 01 gennaio 2014 e modificato con propria precedente deliberazione n. 10 del 11.04.2016, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il comma 703 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 che conferma la disciplina per l'applicazione dell'I.M.U. introdotta con la Legge n. 214/2011;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

1) aliquota di base: 0,76 per cento

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) aliquota abitazione principale : 0,4 per cento

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

RICHIAMATO il comma 707, lettera b) punto 2 che rettifica l'art. 13 del DL n. 201/2011 integrandolo come segue: *«L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10»;*

RICHIAMATO altresì il comma 707 lettera c) che modifica l'art. 13 del DL n. 201/2011, al comma 5, secondo periodo, nel seguente modo: *“Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75”.*

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

RICHIAMATO altresì il comma 708 della Legge n. 147/2013 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;*

VISTO il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23.12.2000 n. 388 che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

DATO ATTO L'art. 1, comma 42 della Legge 11 dicembre 2016, n.232 (Legge di Stabilità 2017) blocca anche per il 2017 la possibilità per Comuni e Regioni di incrementare le aliquote dei tributi rispetto a quelli applicati nel corso dell'anno 2016;

VISTO l' art. 5, comma 11, del D.L. 244/2016, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2016 con il quale il termine per la deliberazione da parte degli Enti Locali del bilancio di previsione per l'anno 2017 è stato differito al 31 marzo 2017;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

RAVVISATA la necessità di confermare, per l'anno d'imposta 2017, le aliquote IMU in vigore nell'anno 2014 e approvate con propria precedente deliberazione n. 21 del 21.07.2014 e applicate anche per l'anno 2015 e 2016, come segue:

- **aliquota abitazione principale**
 - categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze:** **0,55 per cento**
- **aliquota altre fattispecie imponibili:** **0,95 per cento**

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile Area Economico Finanziaria, Dott. ssa Fazio Maria Giuseppa, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

CON voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 1 (Nezosi Silvia Consigliere di Minoranza), espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI CONFERMARE** per l'anno 2017 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – I.M.U.:
 - **aliquota abitazione principale**
 - categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze:** **0,55 per cento**
 - **aliquota altre fattispecie imponibili:** **0,95 per cento**
3. **DI DARE ATTO** che la detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze è pari a euro 200,00, così come stabilito dalla normativa vigente;

4. **DI DARE ATTO** altresì che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del Tributo si rimanda al Regolamento Imposta Unica Comunale – I.U.C. – in vigore, approvato con propria precedente deliberazione n. 20 del 21.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, in vigore dal 01 gennaio 2014 e modificato con propria precedente deliberazione n. 10 del 11.04.2016, esecutiva ai sensi di legge;
5. **DI INVIARE** la presente deliberazione per via telematica mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011.
6. **DI DEMANDARE** al Responsabile Area Economico Finanziaria Dott.ssa Fazio Maria Giuseppa l'adozione degli atti conseguenti l'esecuzione del presente provvedimento.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

CON voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 1 (Nezosi Silvia Consigliere di Minoranza), espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

La Sottoscritta Dott.ssa Fazio Maria Giuseppa, in qualità di Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole all'adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità tecnica-contabile, ed ai sensi dell'articolo 49, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.




Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Fazio Maria Giuseppa

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott.ssa CARRARA Nadia

Nadia Carrara



Il Segretario Comunale
Dott.ssa FAZIO Maria Giuseppa

Maria Giuseppa Fazio


Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 3.04.2017 al 18.04.2017 (art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267).

Riva di Solto, 3.04.2017



Il Segretario Comunale
Dott.ssa FAZIO Maria Giuseppa

Maria Giuseppa Fazio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, è divenuta esecutiva il giorno.....

Addi

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FAZIO Maria Giuseppa